

STATUTO

**IMPRESA BENEFIT
CONSORZIO FRA
COOPERATIVE SOCIALI -
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MILANO MI VIA PISANI VITTOR 14

Numero REA: MI - 2525690

Codice fiscale: 10365200962

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-03-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato sub. A al n. 26.957 di raccolta

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

CONSORTILE COOPERATIVA

**"IMPRESA BENEFIT Consorzio fra Cooperative Sociali - Socie-
ta' cooperativa Sociale"**

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito nella forma di società cooperativa, un Consor-
zio di Consorzi avente la base sociale formata in misura non
inferiore al 70% (settanta per cento) da cooperative sociali
ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, art. 8, denomi-
nato

**"IMPRESA BENEFIT Consorzio fra Cooperative Sociali - Socie-
ta' cooperativa Sociale"**

in breve

"IMPRESA BENEFIT"

La Cooperativa ha sede nel Comune di Milano (MI).

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,
agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei
modi, nelle forme e nei termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-
tuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le
disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle
cooperative, nonché le disposizioni in materia di società
per azioni, in quanto compatibili con la disciplina coopera-
tivistica.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050
(duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera-
zione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso
per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

Il Consorzio È retto e disciplinato dai principi della mutua-
lità consortile senza finalità speculative e di lucro,
dall'associazionismo tra Cooperative, dal rispetto della per-
sona, dal diritto di cittadinanza sociale tra donne e uomini.
Il Consorzio di propone inoltre di favorire lo sviluppo e la
promozione delle Cooperative sociali, così come evidenziati
dall'art. 1 della L. 381/91.

In coerenza con questi principi, intende svolgere in modo
stabilmente organizzato e senza fini di lucro, qualsiasi at-
tività volta a favorire le associate, di servizio e coordina-
mento sia commerciale che promozionale al fine di sviluppare
e migliorare l'efficienza, le capacità produttive ed il pote-
re contrattuale delle imprese associate e lo sviluppo e la
condivisione dei valori morali e sociali per l'identità del-
la cooperazione sociale.

Il Consorzio si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario e potrà quindi aderire alle centrali di tutela e rappresentanza e agli organismi associativi di settore e territoriali ed ad altri organismi locali, nazionali ed europei.

Le adesioni agli organismi ed Enti saranno deliberate dall'Organo Amministrativo.

Il Consorzio, retto dai principi della mutualità e della cooperazione previsti dalle leggi dello Stato, si propone di fornire in via diretta ed indiretta, alle Cooperative e agli Enti associati, una organizzazione di supporto per svolgimento dell'attività prevista nell'oggetto sociale.

Il Consorzio potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Il Consorzio potrà aderire, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, accettandone gli Statuti, agli organismi di rappresentanza della Cooperazione a livello nazionale e periferico, nonché ad altri organismi economici, sindacali e di volontariato che propongono iniziative sociali, mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizio.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Per il conseguimento dello scopo consortile il Consorzio ha per oggetto:

- 1) assumere direttamente e per conto dei soci appalti di lavori o di forniture di qualsiasi genere e specie nonché curare in nome e per conto dei consorziati la trattazione e l'acquisizione di convenzioni da parte di Enti pubblici territoriali, imprese private, altri Enti o Imprese pubbliche promuovendo, eventualmente, la costituzione di raggruppamenti temporanei d'imprese;
- 2) gestire in nome e per conto dei soci, servizi sanitari, socio- sanitari, socio -assistenziali, educativi, ricreativi e formativi ed ogni altra tipologia di servizio volta a favorire l'inserimento lavorativo e sociale di soggetti svantaggiati, così come definiti dall'art. 4 della L. 381/91 e dalle conseguenti Leggi Regionali di attuazione, attraverso convenzioni con enti ed imprese pubbliche e private;
- 3) progettazione, organizzazione e gestione, diretta e per conto dei soci, di strutture residenziali e semiresidenziali, nonché progettazione e gestione di servizi sanitari, socio-assistenziali, sociali, infermieristici, riabilitativi, educativi, ricreativi, laboratori protetti, formativi rivolti ad adulti, minori, anziani, pazienti psichiatrici, portatori di handicap fisico e psichico, emarginati e persone in situazione di disagio sociale;
- 4) realizzare attività di progettazione, ricerca, consulenza, formazione, servizi, per enti ed imprese pubbliche e private; lo studio, la sperimentazione e l'applicazione di servizi di qualsiasi genere ed innovativi, che migliorino le condizioni morali, materiali e sociali dei cittadini;

- 5) attuare direttamente o tramite gli associati iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli operatori pubblici e privati sui problemi dell'emarginazione e dell'esclusione sociale;
- 6) predisporre idonei strumenti per consentire efficaci e solleciti scambi di informazione tra gli associati sulla situazione generale o particolare del mercato e dell'evoluzione dei diversi servizi;
- 7) elaborare progetti e programmi di lavoro (parziali, annuali e pluriennali, complessivi) d'intervento del Consorzio e delle imprese associate nei propri servizi ed ambiti di competenza, in accordo con le istanze politico istituzionali, con gli operatori pubblici e privati, del movimento cooperativo ed associazionistico, operando per ottimizzare le risorse e nuove sinergie fra le varie realtà;
- 8) realizzare programmi di studio, di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento nelle tecniche di gestione di servizi, effettuare prestazioni di assistenza e consulenza tecnica.
- Predisporre, inoltre, strumenti per il controllo qualitativo e la valutazione dell'efficacia dei servizi gestiti, utilizzando criteri di garanzia, affidabilità ed ottimizzazione nel rapporto costi/benefici delle risorse umane e materiali impegnate nella gestione dei servizi;
- 9) promuovere organizzare e gestire corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione rivolta ad enti ed imprese pubbliche e private e al personale scolastico in un'ottica di sinergia tra attività educativa ed impresa sociale ed inoltre attività di formazione ed azione, convegnistica, lezioni, conferenze, organizzati direttamente e per conto dell'Unione Europea, dello Stato delle regioni, di Enti ed imprese pubbliche e private; rivolte anche ai soci con la finalità di favorire specifiche competenze e le professionalità;
- 10) promuovere forme di integrazione tra le associate, per la selezione del personale, per la prestazione integrata di servizi all'utenza, nonché il recupero di risorse umane, economiche/tecnologiche e finanziarie, al fine di ottimizzare la gestione dei servizi affidati alla società e/o alle proprie associate;
- 11) svolgere, anche in forza di quanto previsto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con proprie note del 30.11.2020, n. 12281 e del 3.12.2020, n. 12481 e dall'ANPAL con nota 12.06.2018, n. 7218, sia a favore delle proprie Consorziato, sia a favore delle Società partecipate, sia a favore di terzi, servizi di Ricerca e Selezione del Personale, orientamento professionale e supporto alla ricollocazione professionale (di cui rispettivamente alla sezione IV e V dell'Albo di cui Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 4, co. 1 e D.M. 23 dicembre 2003), servizi di consulenza gestionale e di consulenza amministrativa, inclusa

l'archiviazione e tenuta documentale, servizi di Amministrazione del Personale, servizi di sviluppo di soluzioni e strategie anche di natura informatica per la gestione delle risorse umane, servizi di formazione anche finalizzati all'inserimento lavorativo e così promuovere forme di integrazione tra le associate, per la ricerca e selezione del personale, oltre che per l'orientamento professionale ed il supporto alla ricollocazione professionale, per la prestazione integrata di servizi all'utenza, nonché il recupero di risorse umane, economiche/tecnologiche e finanziarie, al fine di ottimizzare la gestione dei servizi affidati alla società e/o alle proprie associate;

12) realizzare eventi, convegni, e seminari, adottare marchi ed iniziative comuni, approntare cataloghi, opuscoli e ogni altro mezzo promozionale ritenuto più idoneo a sensibilizzare ed informare sui servizi in oggetto e sull'attività degli associati;

13) promuovere incontri con committenti, enti, tecnici, amministratori e rappresentanze di categoria interessati alle attività del Consorzio e delle sue associate, per definire norme comuni di fornitura e gestione dei servizi o per la risoluzione dei problemi comuni;

14) promuovere e realizzare direttamente e attraverso le proprie associate, attività diverse: informatiche, di telelavoro, di inserimento dati, call-center, e-commerce, hosting, e altre attività agricole, industriali, commerciali, editoriali e di servizi di ogni genere e tipo che favoriscano l'inserimento lavorativo sociale e l'autonomia economica delle persone svantaggiate;

15) assumere in locazione o in affitto od acquistare da Enti, persone fisiche o giuridiche, terreni, strutture aziendali e simili, curarne l'amministrazione e/o la gestione secondo i criteri di economicità e in armonia con i fini generali dello sviluppo cooperativo;

16) acquistare o costruire immobili da destinare ad uso sociale;

17) coordinare opportunamente l'attività dei singoli soci in modo da istituire fra loro utili collegamenti necessari soprattutto nella esecuzione di lavori di natura complessa che esigono il concorso di differenti specializzazioni tecniche anche promuovendo azioni volte ad integrare tra loro le attività;

18) predisporre adeguati strumenti innovativi, sia per il Consorzio che per le proprie associate, di valutazione ed analisi dell'attività delle Cooperative quali ad esempio "il bilancio sociale" dell'impresa o delle convenzioni tra Cooperative Sociali, Consorzi ed altri Enti Pubblici;

19) favorire lo sviluppo, la produttività e l'immagine sociale dei servizi o beni prodotti dalle imprese associate e la commercializzazione ed offerta a terzi;

- 20) stipulare contratti in nome e per conto delle Cooperative associate;
- 21) dare consulenza, quando richiesto dalle associate e nel rispetto della autonomia della singola impresa, per la partecipazione a gare, trattative, aste, licitazioni pubbliche e private e nell'eventuale definizione dell'offerta;
- 22) coordinare nel rispetto delle singole autonomie l'attività delle imprese associate, riducendo diseconomie e contrasti, sprechi di risorse umane e materiali;
- 23) fornisce ai soci, a condizioni economicamente e qualitativamente vantaggiose, servizi efficienti per elaborazioni, analisi, utilizzo di dati contabili, amministrativi e tecnici, necessari al buon funzionamento dei servizi dell'impresa. Il consorzio, quindi, potrà per i propri consorziati, svolgere servizi di tenuta della contabilità e tenuta buste paga;
- 24) collaborare con i soci allo studio, progettazione e realizzazione di sistemi informativi aziendali e all'introduzione di tecniche e strumenti idonei alla gestione interna ed organizzazione del lavoro nei servizi;
- 25) realizzare mutuo scambio di esperienze tra i Soci con l'ausilio di varie attività esterne, al fine di creare patrimoni comuni di conoscenze;
- 26) provvedere quanto richiesto in nome e per conto dei Soci, all'espletamento di pratiche amministrative, commerciali e contabili, richieste di prestiti, mutui, stipulazione di contratti con committenti e professionisti;
- 27) svolgere e sviluppare attività dirette ai soci anche con l'ausilio di macchine, attrezzature e nuove tecnologie;
- 28) stimolare lo spirito di previdenza e risparmio dei Soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta dei prestiti sociali limitata ai soli Soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto vietata la raccolta del risparmio sotto qualsiasi forma;
- 29) partecipare con quote azionarie ad organismi economici promossi unitamente ad altri consorzi o cooperative, Enti od imprese pubbliche e privati, aventi lo scopo di sviluppare ricerche di nuove attività per le quali risulti opportuno il concorso di più organismi economici nei quali comunque la partecipazione consortile favorisca il raggiungimento degli scopi del Consorzio;
- 30) organizzare e promuovere tutte quelle iniziative miranti all'accrescimento culturale dei soci delle cooperative aderenti, organizzando conferenze, corsi monografici, viaggi con finalizzazioni culturali, etc.;
- 31) promuovere e coordinare l'introduzione nei consorzi aderenti e nelle aziende a loro volta consorziate di nuove tecniche gestionali e l'organizzazione del lavoro;
- 32) curare lo studio per la riduzione dei costi di esercizio

dei consorzi aderenti e delle rispettive aziende consorziate;
33) Promuovere la costituzione di centri di progettazione, meccanografici e contabili di altri servizi in comune;
34) svolgere qualunque altra attività propria o funzionalmente connessa con l'attività svolta dai soci consorziati.

Il Consorzio, al fine del conseguimento dell'oggetto sociale, potrà avvalersi di finanziamenti pubblici e privati nel rispetto della normativa vigente e potrà svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi che, a solo titolo esemplificativo si possono così descrivere:

- a. concorrere a gare, aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;
- b. istituire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- c. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, ciò con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento;
- d. dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- e. concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni altra garanzia sotto qualsivoglia forma, agli enti cui il consorzio aderisce, nonchè a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;
- f. favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con la creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

Il Consorzio, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di istituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Il Consorzio può effettuare raccolta di prestiti da soli soci in conformità alle disposizioni definite dall'art. 11 del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e relativi provvedimenti di attuazione. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

Il Consorzio essendo costituito nella forma della società cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai

senso dell'art. 2545-septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Numero e categorie)

Il numero di Soci è illimitato, ma non può essere inferiore al numero di 3 (tre) stabilito dalle Leggi vigenti.

Possono essere soci:

- 1) Le Cooperative e loro Consorzi, iscritti al relativo Albo tenuto presso la CCIAA competente;
- 2) Le imprese pubbliche e private, e qualunque altro soggetto la cui partecipazione non sia vietata dalla legislazione vigente.

Possono essere ammessi anche Soci sovventori sia persone fisiche che persone giuridiche che intendono apportare capitale necessario per lo svolgimento dell'attività del Consorzio.

Ai sensi dell'articolo 8 della Legge 8 novembre 1991 n. 381 la base sociale del Consorzio deve essere formata in misura non inferiore al 70% da Consorzi di Cooperative Sociali o da Cooperative Sociali.

Ogni socio È iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a. la denominazione sociale, l'indirizzo e l'attività svolta, codice fiscale;
- b. copia della deliberazione del competente organo sociale con la quale viene approvata la partecipazione al consorzio,
- c. l'accettazione dello statuto e dei regolamenti interni in ogni sua parte;
- d. l'ammontare del conferimento che intende sottoscrivere e versare;
- e. la modalità di versamento delle azioni, oltre all'eventuale sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2528 comma 2 c.c.;
- f. la sottoscrizione e la modalità di versamento della tassa di ammissione, per l'ammontare previsto dall'organo amministrativo, determinata tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato; la tassa di ammissione non È in alcun caso rimborsabile.
- g. l'indicazione della categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- h. certificato di iscrizione all'albo delle società cooperative;
- i. ogni altra informazione richiesta dall'organo amministrativo al fine di accertare l'esistenza dei requisiti per l'ammissione.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti

previsti dal presente statuto, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'Organo Amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'Organo Amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei Soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti prescritti, in conformità delle modalità stabilite dall'Organo Amministrativo.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

Il domicilio dei Soci, relativamente a tutti i rapporti con la società è quello risultante dal libro dei Soci. Il Socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Art. 7 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a. al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo;
- b. del capitale sottoscritto;
- c. della tassa di ammissione a fondo perduto;
- d. del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- e. all'osservanza dello statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
- f. a partecipare all'attività del Consorzio, secondo le necessità dello stesso, ed eseguire le assegnazioni affidate.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci È quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera rac-

comandata presso la sede legale del Consorzio.

Art. 8 (Perdita della qualità del socio)

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, fallimento, scioglimento o per causa di morte, se il socio È persona fisica.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società presso la sede legale. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale. Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Resta inteso che il socio receduto, salva diversa pattuizione del Consorzio, È tenuto all'integrale esecuzione degli impegni contrattuali già assunti nei confronti del Consorzio.

Art. 10 (Decadenza)

La decadenza È pronunciata dall'Organo Amministrativo nei confronti dei soci che si trovino in stato di liquidazione, fallimento o qualsiasi altra procedura concorsuale.

La decadenza È deliberata ex art. 2533 comma 2 dall'Organo Amministrativo.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo, con il voto favorevole di almeno 4 consiglieri su 5, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che abbia perso i requisiti previsti dal presente statuto;
- b) che sia sottoposto a procedure concorsuali;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sottoscritte o ei pagamenti di eventuali debiti di natura patrimoniale o finanziaria contratti a qualsiasi titolo verso il consorzio;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività contraria agli interessi sociali;
- f) che abbia commesso gravi inadempienze nell'espletamento dei servizi che gli sono stati affidati dalla società;

g) che si sia reso inadempiente verso gli istituti previdenziali, assistenziali, assicurativi e la cassa edile, relativamente alla corresponsione delle retribuzioni, del versamento dei contributi ed in generale si sia reso inadempiente nell'assolvimento di tutti gli obblighi di legge e di contratto in materia di regolarità contributiva.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione con l'astensione del Consigliere che sia socio cooperatore o persona indicata dal socio cooperatore (della cui esclusione si tratta), ai sensi dell'art. 2542 c.c.. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale del luogo in cui il Consorzio ha sede, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Lo scioglimento del rapporto implica la rimozione/sostituzione delle garanzie prestate nell'interesse del Consorzio.

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori, a decorrere dal giorno successivo al ricevimento da parte del socio della comunicazione di esclusione.

Per qualsiasi controversie che insorgesse tra i soci e il Consorzio in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo è competente il foro di Milano, come previsto al successivo Art. 41.

Art. 13 (Liquidazione)

I così receduti, decaduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma di statuto, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2425 - *quinquies*, comma 3 del codice civile.

Il pagamento È effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio

eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei 180 giorni successivi all'approvazione del previsto bilancio. Il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il Consorzio non è tenuto al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti, decaduti od esclusi ove questo non sia stato richiesto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto alla riserva legale.

Il socio che cessa di far parte del Consorzio risponde verso questo per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza del Consorzio, il consorzio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle azioni.

**TITOLO IV
SOCI SOVVENTORI**

Art. 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi al Consorzio soci finanziatori, di cui all'art. 2526 c.c..

Rientrano in tale categoria i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

I soci sovventori persone fisiche ed i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori del Consorzio deve comunque essere composta da soci cooperatori.

Art. 16 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento/00) ciascuna.

Il Consorzio opta per non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2436 c.c..

Art. 17 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea Ordinaria, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le azioni, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori è deliberata ai sensi di legge, la deliberazione deve stabilire:

- a. L'importo complessivo dell'emissione;
- b. L'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c. Il termine minimo di durata del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso;
- d. I diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e. I diritti patrimoniali in caso di recesso.

Ai detentori delle azioni di sovvenzione, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati nella delibera di emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

Art. 19 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c. e dalla legge, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

In questo caso, come in caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutata ai sensi del presente statuto. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soci cooperatori in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.

I soci sovventori sono obbligati:

- al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dall'apposito regolamento;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti della cooperativa e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

TITOLO V

REGOLAMENTI SOCIETARI

Art. 20 (Regolamenti Societari)

Il rapporto tra i Soci ed il Consorzio, con specifico riferimento all'ammontare dei contributi per la copertura delle spese generali ed alle modalità di versamento per ogni Socio, nonché alla ripartizione dei lavori fra i Soci, sono regolati dall'apposito regolamento aziendale, da adottarsi entro 90 gg dalla costituzione del Consorzio. Il Regolamento di cui al comma precedente redatto dall'Organo Amministrativo È approvato dall'assemblea ordinaria dei soci a maggioranza semplice.

Il Regolamento può prevedere l'obbligo per i Soci di fornire al Consorzio informazioni dettagliate, circostanziate ed aggiornate circa la composizione della propria base sociale, i mezzi posseduti o comunque condotti, le commesse e qualsivoglia lavori in essere o contratti, la composizione delle voci del proprio bilancio.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- dai conferimenti effettuati dai consorzi associati, soci cooperatori, rappresentanti da azioni di valore nominale pari a euro 500,00 (cinquecento/00);
- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori;
- dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 24 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti o esclusi;
- dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;
- dalla riserva straordinaria;
- ai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito da oneri futuri, od investimenti;
- da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea o prevista dalla legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto il Consorzio con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente rivalutate.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite

fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

Il Consorzio opta per non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 c.c..

Art. 22 (Vincoli sulle azioni e loro alienazioni)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso il Consorzio senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 6.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e il Consorzio deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

In alternativa all'autorizzazione, gli amministratori possono comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare le azioni di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte del consorzio associato o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio. Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 (uno) Gennaio al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, e lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto del Consorzio, in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista all'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-

la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

- ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92, n. 59;
- ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori nei limiti secondo le modalità stabiliti del presente statuto;
- la restante parte a riserva straordinaria indivisibile ovvero ai fini mutualistici.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le Cooperative a mutualità prevalente.

Sia la riserva legale che la riserva straordinaria, devono considerarsi indivisibili ed impartibili e pertanto non potranno essere distribuite tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita del Consorzio che all'atto del suo scioglimento.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Art 24 (Competenze dell'Assemblea)

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina e revoca gli amministratori;
- nomina i sindaci ed il presidente dell'organo di controllo;
- determina il compenso del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea;
- svolge gli altri compiti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei Liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualisti-

ci, in conformità con i criteri stabiliti da regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare per ogni singolo socio il valore del fatturato realizzato con il consorzio e la tipologia dei servizi prestati.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) In forma liquida;
- b) Mediante aumento gratuito del numero di azioni di capitale sociale sottoscritte e versate;
- c) Mediante emissione e distribuzione gratuita di strumenti finanziari.

Art. 25 (Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea È convocata dall'Organo amministrativo, presso al sede sociale (ovvero in altro luogo, purché in Italia), mediante avviso comunicato ai soci, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, quale a titolo esemplificativo, e da utilizzarsi in modo alternativo tra loro: la raccomandata postale ricevuta di ritorno o la raccomandata a mano con firma di avvenuto ricevimento, via posta elettronica con certezza dell'avvenuto ricevimento.

L'Organo Amministrativo in alternativa alle modalità di convocazione sopra indicate potrà convocare l'assemblea anche mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" o sul quotidiano "La repubblica", almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

La convocazione dovrà anche affiggersi nei locali della sede legale della società.

L'Organo amministrativo può, in aggiunta alle modalità di convocazione sopra stabilite, utilizzare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati dall'art. 24.

L'Assemblea è convocata tutte le volte che l'Organo Amministrativo lo ritenga necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su

proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 26 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea ordinaria, regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti, presenti o rappresentati, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, salvo sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei voti spettanti ai soci aventi diritto al voto e del voto favorevole dei 3/5 dei rappresentanti aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria, regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, delibera liberamente, con il 55% (cinquantacinque per cento) dei voti spettanti a tutti i soci, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 27 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano.

Art. 28 (Voto)

L'Assemblea è costituita dai soci ordinari e dagli eventuali soci sovventori.

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i consorzi o le cooperative "soci ordinari" che risultino iscritte da almeno novanta giorni nel libro dei soci in regola con il versamento delle azioni.

Ogni consorzio "socio ordinario", mediante delibera legalmente presa dall'organo competente, dovrà nominare i delegati all'assemblea generale dei soci.

I delegati spettanti ai consorzi o cooperative "soci ordinari" sono in proporzione all'ammontare delle azioni sottoscritte e versate, tenuto conto dei seguenti criteri:

- 1 (uno) voto ogni azione da Euro 500,00 (cinquecento/00);
- = con un massimo di 200 (duecento) azioni per ciascun socio;
- Ogni delegato esprime tanti voti quante sono le azioni detenute dal socio.

L'esercizio del diritto di voto dovrà attenersi alle prescrizioni dell'art. 2538 comma 5° del Codice Civile.

Ogni nuova ammissione a socio, ed ogni variazione circa l'ammontare dei conferimenti è subordinata al parere favorevole dell'Organo Amministrativo del Consorzio, il quale dovrà esprimersi secondo le modalità previste per l'ammissione a so-

cio di cui all'art. 6 del presente statuto.

Per i delegati eletti a coprire cariche sociali del Consorzio la delega si intende conferita per tutto il periodo della durata della carica.

I soci sovventori hanno diritto ad un numero di voti differenziato a seconda dell'ammontare del conferimento apportato, fino ad un massimo di 5 (cinque) voti, secondo quanto previsto dalla delibera dell'Assemblea che ha emesso le azioni, ovvero da apposito regolamento approvato all'Assemblea Ordinaria dei soci. In ogni caso i voti che i soci sovventori possono esprimere non devono superare un terzo dei voti spettanti ai soci ordinari e i soci sovventori.

Qualora quest'ultimo limite, per qualsiasi ragione, sia superato, il numero dei voti attribuito a ciascun socio sovventore verrà ridotto alla dovuta proporzione.

Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo ed in sua assenza al Vice Presidente, ed, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, con il voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario.

La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Le assemblee dei soci potranno tenersi anche in audio-videoconferenza o in sola audioconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario dell'assemblea che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'esistenza in concreto dei suddetti diritti di partecipazione dovrà essere constatata dal Presidente dell'assemblea il quale ne dovrà dare atto nel relativo verbale.

Art. 30 (Organo amministrativo)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette consiglieri.

La maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita dai mandatarî dei consorzi "soci ordinari".

I soci sovventori, o mandatari delle persone giuridiche soci sovventori, possono essere nominati amministratori.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carico per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Agli amministratori si applicano inoltre l'art. 2390 in tema di divieto di concorrenza, e l'art. 2391 in tema di interessi degli amministratori.

Art. 31 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione e la gestione sia ordinaria che straordinaria del Consorzio, ad eccezione di quelli espressamente riservato dalla legge all'Assemblea.

Esso compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale ed in genere tutte le operazioni attribuite alla sua competenza dalla legge o al presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, relaziona sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo sociale.

Spetta pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- Convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
- Redigere bilanci consuntivi e preventivi;
- Compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- Stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari o cartolari in genere;
- Concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere e servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- Deliberare a concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli Enti a cui il Consorzio aderisce, nonché a favore di altri Consorzi o cooperative;
- Conferire procure, sia generali che speciali;
- Assumere e licenziare il personale della società; fissandone le mansioni e la retribuzione;

- Deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- Determinare la tassa di ammissione a fondo perduto;
- Compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea generale;
- Deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti;
- Deliberare la costituzione, l'adesione o l'uscita da altri Organismi, Enti o Società, salvo quanto previsto dall'art. 2361 c.c.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 comma 4° del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori Delegati, potranno compiere anche disgiuntamente, ovvero ad un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione e li Amministratori Delegati, potranno compiere anche disgiuntamente tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni centoottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dal Consorzio e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

Il Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori Delegati, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare Direttori, Istitutori o Procuratori ad negotia per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art 32. (Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione:

- a) Elegge fra i suoi membri il Presidente, uno o più vice Presidenti, che sostituiscano il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, ed uno o più Amministratori delegati ai sensi dell'art. 2381 del codice civile;
- b) Può nominare un Segretario, anche estraneo al Consiglio stesso;
- c) Viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento (posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dai componenti del Consiglio;
- d) Si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.
- e) Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica nonché i componenti effettivi del Collegio Sindacale.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) Che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) Che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) Che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) Che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo che per le deliberazioni per le quali la legge stabilisca una maggioran-

za diversa. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il componente dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Art. 33 (Integrazione del Consiglio)

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli, nell'ambito della medesima categoria di soci alla quale apparteneva il consigliere da sostituire. La deliberazione deve essere approvata dall'Organo di Controllo, e a condizione che la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.

Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 34 (Compensi agli Amministratori)

Al Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni, potrà essere assegnato un compenso, in occasione della nomina o con apposita delibera assembleare.

Il Consiglio ripartirà fra i suoi membri tale compenso, con le modalità che esso stabilirà.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Art. 35 (Rappresentanza)

La rappresentanza del Consorzio nei confronti dei terzi e in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale libera competono al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei, al/ai Vice Pre-

sidente/i del Consiglio di Amministrazione, se nominati.
Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.
La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio di Amministrazione a singoli Consiglieri per determinati atti o categorie di atti.
La firma sociale può essere, altresì, attribuita al Consiglio di Amministrazione a Dirigenti, a Funzionari e Dipendenti della Società, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio.
Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure a Dirigenti, a Funzionari, a Dipendenti del Consorzio, e anche ad estranei al Consorzio per il compimento di determinati atti.

Art. 36 (Organo di Controllo)
L'Organo di Controllo sarà nominato dall'assemblea dei soci compatibilmente alle norme vigenti ed alle eventuali possibilità da queste concesse.
La tipologia di tale Organo, Revisore Unico o Collegio Sindacale o Sindaco Unico, sarà determinata dall'assemblea stessa, compatibilmente con quanto previsto dalle leggi in vigore.
Qualora l'Organo svolga la sua funzione nella forma del Collegio Sindacale esso è composto da tre membri effettivi, e due supplenti, eletti tutti dall'Assemblea, la quale nomina il Presidente del Collegio sindacale.
I membri dell'Organo di controllo devono essere Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.
I componenti dell'Organo di controllo restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
La cessazione dei Sindaci o del Sindaco Unico per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio o il Sindaco Unico è stato ricostituito o rinominato.
L'Organo di Controllo deve riunirsi almeno ogni 90 giorni.
Le riunioni possono tenersi anche con mezzi di audio/video collegamento, purché siano rispettate le condizioni di cui al precedente art. 32.
L'Organo di controllo in forma di Collegio Sindacale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Delle riunioni dell'Organo di Controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico e sottoscritto dagli intervenuti o dal Sindaco Unico.
Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Art. 37 (Compiti dell'Organo di Controllo)

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita altresì il controllo contabile sul Consorzio, ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del c.c. e del successivo art. 39 del presente statuto.

I componenti dell'Organo di Controllo devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee.

Art. 38 (Controllo contabile)

Qualora, per disposizione di legge (quali il caso in cui il Consorzio ricorra al mercato del capitale di rischio o sia tenuta al bilancio consolidato), l'Organo di Controllo non possa esercitare il controllo contabile sul Consorzio, questo È esercitato da un Revisore contabile o da una Società di revisione, funzionanti a norma di legge.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito l'Organo di Controllo, la quale determina, per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali, il compenso.

In tale ipotesi, si applicano gli artt 2409 - bis e seguenti del codice civile.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 (Scioglimento anticipato)

Il Consorzio si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento del Consorzio nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- Il numero di liquidatori;
- In caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- A che spetta la rappresentanza del Consorzio;
- I criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- Gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 40 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento del Consorzio, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n.

59.

**TITOLO IX
CONTROVERSIE**

Art. 41 (Foro competente)

Tutte le controversie, qualsiasi genere, che dovessero sorgere tra il consorzio medesimo, i soci, loro eredi o aventi causa, gli amministratori, relativamente all'interpretazione, l'applicazione ed esecuzione del presente statuto, ai rispettivi diritti, obblighi e responsabilità concernenti la società o attinenti ai rapporti con il medesimo, all'esercizio dell'attività sociale o alle opere di liquidazione sono affidate alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

**TITOLO X
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

Art. 42 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra il Consorzio ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

Art. 43 (Principi di mutualità, requisiti mutualistici, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci del consorzio durante la vita sociale. Il patrimonio sociale, fatta eccezione per le azioni del capitale sociale rimborsabili nei modi e nei termini stabiliti dal presente Statuto nei casi di recesso, decadenza ed esclusione, non è in nessun caso ripartibile tra i soci.

I requisiti previsti dall'art. 2514 c.c. sono recepiti dal presente statuto e sono inderogabili, essi consistono nell'espresso:

- Divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- Divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- Divieto di distribuire le riserve fra i soci;
- Obbligo di devolvere, in caso di scioglimento del consorzio, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coope-

razione.

Art. 44 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle Società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle Società cooperative", a norma dell'art. 2519, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni.

F.to: Luca Omodei - Giorgio Gottardo notaio (L.S.).

(esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27 bis della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, come inserito dall'articolo 17 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460).

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.